



Direzione Giochi

Uffici dei Monopoli -
Loro SEDI

Uffici procedure giochi e tabacchi
presso le Direzioni interregionali e
regionali di:

- Campania e Calabria
- Emilia Romagna e Marche
- Lazio e Abruzzo
- Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta
- Puglia, Molise e Basilicata
- Toscana, Sardegna e Umbria
- Veneto e Friuli Venezia Giulia
- Lombardia
- Sicilia

e, p.c.

SOGEI S.p.A.
Via Mario Carucci, 99
00143 ROMA

[come da segnatura di protocollo]

OGGETTO: Richiesta di certificazione concernente i debiti tributari ex art. 14 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 - Istituti applicabili alle imposte sui Giochi pubblici.

PREMESSA

- 1. LA RESPONSABILITA` PER DEBITI TRIBUTARI**
 - *Cenni generali sulla procedura amministrativa*
- 2. IMPOSTA DI BOLLO E TRIBUTI SPECIALI - CARATTERI GENERALI**
 - *Le modalità di pagamento dell'imposta di bollo*
 - *Natura e oggetto dei tributi speciali*
- 3. INDICAZIONI PROCEDIMENTALI**

PREMESSA

L'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (*concernente "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie"*) prevede che, in caso di cessione di azienda, il cessionario è responsabile in solido per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria (A.F.) e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di propria competenza; significando, in specie, che gli Uffici competenti dell'A.F. sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. **Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.**

Per quanto concerne i "Giochi pubblici", si è ritenuto necessario implementare il "*Sistema tributario e amministrativo Giochi e Tabacchi*" (STAAMS) con una procedura in grado di consentire, sia in sede periferica, sia a livello centrale, l'estrapolazione delle pendenze tributarie dei soggetti interessati alle operazioni societarie sopra cennate, concernenti, in particolare:

- i processi verbali di constatazione (PVC);
- gli avvisi di accertamento (AVV);
- le iscrizioni a ruolo dei debiti tributari non corrisposti, sia a titolo provvisorio, sia a carattere definitivo;
- gli atti di contestazione e irrogazione di sanzioni tributarie.

Tale procedura, invero, è alimentata dalle informazioni provenienti dagli atti presupposti (*PVC, AVV, Iscrizioni a ruolo, Avvisi di irregolarità, ecc.*) precedentemente inseriti nel portale STAAMS a cura dei competenti Uffici dell'Agenzia. Ne consegue, come già osservato in altri documenti di prassi redatti da quest'Agenzia, che tali atti devono essere **TASSATIVAMENTE** registrati nelle rispettive applicazioni afferenti all'accertamento e alla liquidazione automatizzata delle imposte sui "Giochi pubblici", concernenti, in particolare:

- ✓ *l'Imposta sugli intrattenimenti - **ISI** - gravante sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro;*
- ✓ *l'Imposta unica - **IU** - gravante sulle scommesse e sui concorsi pronostici;*
- ✓ *il Prelievo erariale unico - **PREU** - gravante sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro).*

La presente trattazione si prefigge di approfondire, da un lato, l'aspetto tecnico dell'applicazione informatica (*per il quale si fa rimando alla "Guida Operativa" contenuta in allegato, redatta a cura del partner tecnologico Sogei S.p.A.*) e, dall'altro, quello prevalentemente legato ai risvolti amministrativo-tributari afferenti alla materia di cui trattasi.

1. LA RESPONSABILITA` PER DEBITI TRIBUTARI

In generale, la responsabilità solidale prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 si qualifica come "sussidiaria" e, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, opera *"entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore"* (cfr. art. 14, comma 1).

Recentemente, il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (*concernente la revisione del sistema sanzionatorio declinato in attuazione dell'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23*), ha apportato talune modifiche all'articolo 14 del D.Lgs. n. 472/1997, introducendo il nuovo comma 5-bis, che prevede una causa di disapplicazione della norma quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di un piano attestato, ovvero di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. Parimenti, è stato altresì introdotto il comma 5-ter che rende applicabili le medesime norme anche in caso di **conferimento di azienda**.

A mero titolo cognitivo si rammenta che tale conferimento si realizza allorché interviene una radicale riorganizzazione delle attività produttive attraverso il trasferimento di un'azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario; ciò avviene non in cambio di denaro ma di una partecipazione al capitale della conferitaria. Rientra nella fattispecie del conferimento anche la frequente "trasformazione" dell'impresa individuale in società, posto che la *trasformazione vera e propria* è ammessa per legge solo tra società.

Al generale regime di responsabilità delineato nel comma 1 dell'art. 14, si contrappone il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui *"l'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza"*; inoltre, ai sensi del successivo comma 3, *"gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta"*.

Tale ultimo inciso della norma merita un'attenta riflessione, posto che la responsabilità circa il rilascio del certificato in argomento grava sul competente ufficio dell'Agenzia nel cui ambito territoriale insiste il domicilio fiscale del richiedente. La norma, infatti, prevede un effetto liberatorio per l'interessato, sia nel caso in cui abbia richiesto il certificato e questo risulti negativo (*vale a dire privo di contestazioni*), sia quando il medesimo certificato non sia emesso dall'ufficio competente entro quaranta giorni dalla richiesta.

Orbene, secondo una prassi ormai consolidata (*ad es. presso l'Agenzia delle entrate*) il certificato previsto dal 3° comma dell'art. 14 è **rilasciato**

esclusivamente al cessionario che ne faccia istanza, previo consenso scritto del cedente. Solo in tale circostanza si esplica l'effetto liberatorio del cessionario, allorquando il certificato richiesto sia negativo, ovvero non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

Per contro, accade di frequente che il soggetto richiedente - *per motivi diversi e in disparte da ogni ipotesi di cessione aziendale declinata dalla menzionata previsione normativa* - interroghi l'ente creditore per il rilascio di un certificato dei carichi pendenti di natura tributaria. In tale circostanza, invero, è bene evidenziare che detta richiesta **assume la connotazione di un'istanza di carattere generale non sostenuta, in specie, da alcun effetto liberatorio nei confronti del richiedente.**

Per questo motivo, la Determinazione del Direttore della Direzione Giochi di quest'Agazia - *che recepisce i modelli con i quali gli uffici rilasciano le certificazioni in oggetto, nonché il relativo modello di richiesta da parte del soggetto interessato* - contempla due possibili variabili, ciascuna connotata da tempi di risposta e responsabilità diversi.

CENNI GENERALI SULLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Il Provvedimento del Direttore della Direzione Giochi disciplina, com'è ovvio, le modalità di richiesta e rilascio dei carichi tributari eventualmente pendenti, limitatamente alle imposte gravanti sui "Giochi pubblici".

In particolare, tale ambito applicativo contempla:

- ⇒ l'**Imposta sugli intrattenimenti (ISI)** - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 - che si applica agli apparecchi da divertimento e intrattenimento declinati dall'art. 110, comma 7, del TULPS;
- ⇒ l'**Imposta unica (IU)** - di cui al Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 - che si applica alle scommesse ed ai concorsi pronostici;
- ⇒ il **Prelievo erariale unico (PREU)** - di cui al Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - che si applica agli apparecchi da divertimento e intrattenimento declinati dall'art. 110, comma 6, del TULPS.

Il Provvedimento in questione prevede:

- ⇒ la "CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI" (**Allegato A**) - Tale certificazione consegue all'eventuale istanza presentata dal soggetto passivo d'imposta; è rilasciata entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento a cura dell'ufficio competente per gli usi consentiti dalla legge e non produce alcuno degli effetti liberatori previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in capo al richiedente;
- ⇒ la "CERTIFICAZIONE DELL'ESISTENZA DI CONTESTAZIONI IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA" (**Allegato B**) - Tale certificazione consegue all'eventuale istanza presentata dal soggetto cessionario, previo consenso del cedente; è rilasciata entro 40 giorni dal ricevimento a cura dell'ufficio competente e

produce gli effetti liberatori in capo al cessionario previsti dal cennato articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

- ⇒ le “ISTRUZIONI PER L’UFFICIO DELL’ADM COMPETENTE AL RILASCIO” (**Allegato C**) - Tali istruzioni si riferiscono ai modelli di certificazione di cui ai cennati Allegati A e B;
- ⇒ il facsimile di “RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI” (**Allegato D**) - Tale modello prevede al suo interno la possibilità di scelta per l’istanza ai sensi dell’Allegato A, oppure B; in tale ultima circostanza, vale a dire in presenza di cessione d’azienda (*ovvero di un ramo d’azienda*), il modello contempla altresì la “DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL POTENZIALE CEDENTE”.

Come cennato in premessa, tutti gli atti prodromici alla costituzione del debito tributario pendente devono essere tassativamente inseriti nelle apposite procedure previste nel portale del Sistema tributario amministrativo “STAAMS”. Solo in tale contesto, infatti, l’applicazione informatica creata per l’individuazione dei carichi tributari pendenti potrà esplicitare appieno le proprie potenzialità.

In altri termini, le somme costituenti un debito tributario non definito concernente, ad esempio, l’accertamento di base imponibile sottratta a tassazione per l’imposta unica sulle scommesse, potranno essere rilevate dal sistema allorquando in “banca dati” siano stati precedentemente inseriti i relativi PVC, Avvisi di accertamento, Avvisi di liquidazione, ecc.. Appare evidente, dunque, che se gli atti presupposti sono stati adottati in forma manuale e fuori dal contesto “STAAMS”, a sistema non risulterà alcun debito tributario per il codice fiscale interrogato.

Nondimeno, preso atto che negli anni pregressi taluni Uffici dei monopoli non hanno potuto inserire a sistema alcuni degli atti prodromici prima menzionati, l’applicazione permette, comunque, di inserire manualmente - *secondo il modello standard all’uopo predisposto* - gli atti trattati dall’ufficio fuori dal contesto STAAMS. Parimenti, laddove per il soggetto interrogato dovessero risultare più domicilia fiscali per il periodo temporale preso in considerazione, l’Ufficio titolare del procedimento avrà cura di inviare alle altre congeneri interessate una richiesta di integrazione degli eventuali debiti tributari pendenti sul soggetto interessato e non risultanti a sistema, in quanto trattati fuori STAAMS. Appare evidente che, nella surriferita circostanza, lo scambio informativo tra gli uffici dell’ADM potrà essere attivato anche per le vie brevi (*telefono, e-mail, ecc.*) stante la ristrettezza dei tempi amministrativi a disposizione.

Ai fini di un più razionale controllo delle singole istanze, fermo restando che, a regime, la visualizzazione della posizione di ogni singolo contribuente sarà accessibile “*erga omnes*” a tutti gli uffici territoriali, vale a dire anche al di fuori del domicilio fiscale di propria competenza, in questa prima fase applicativa la procedura permetterà al singolo ufficio di rilevare solo le pendenze tributarie inserite a sistema (*anche da uffici diversi*) pertinenti ai contribuenti di propria competenza (*ultimo domicilio fiscale*). Allo stesso tempo, ciascun ufficio avrà modo di verificare, sempre con la medesima applicazione, l’eventuale mutamento del domicilio fiscale del contribuente nel periodo interessato, in modo da permettere all’ufficio

precedente lo scambio informativo con gli uffici dell'ADM così come sopra menzionato.

A suggello di quanto fin qui descritto, corre l'obbligo di segnalare che la richiesta di certificazione dei carichi tributari soggiace alla disciplina dell'**imposta di bollo** recata dal **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642**, successivamente modificato dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Allo stesso modo, i certificati rilasciati a cura dell'ufficio competente in seguito alla cennata richiesta, oltre ad essere soggetti anch'essi all'imposta di bollo, scontano il pagamento dei "**Tributi speciali**" di cui al **DPR 26 ottobre 1972, n. 648 - TAB. A - Titolo II**.

Nel prosieguo di trattazione si avrà modo di dettagliare meglio l'ambito disciplinare dei citati tributi.

2. IMPOSTA DI BOLLO E TRIBUTI SPECIALI - CARATTERI GENERALI

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Senza voler ripercorrere, in questa sede, l'*excursus* normativo che ha modificato nel tempo il D.P.R. n. 642/1972, corre l'obbligo di rammentare che **a decorrere dal 1° gennaio 2007**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 80, della legge n. 296/2006 (*Legge Finanziaria 2007*), **il pagamento dell'imposta di bollo è assolto presso gli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate, che rilasciano i relativi contrassegni telematici.**

Per quanto ci occupa, vale a dire ai fini della corresponsione dell'imposta di bollo in relazione alla richiesta ed al rilascio dei certificati dei carichi pendenti tributari afferenti ai "Giochi pubblici", il "contrassegno telematico" ha sostituito definitivamente la vecchia "marca da bollo".

In relazione all'annullamento dei contrassegni telematici (*ora utilizzati in luogo delle vecchie marche da bollo*), sembra opportuno rilevare che la necessità di annullare il contrassegno ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642 del 1972, debba considerarsi obbligatoria in tutti i casi in cui la legge preveda una particolare modalità, individuando, nel contempo, i soggetti che devono curarne l'adempimento (*così dispone, ad esempio, l'articolo 6 della Tariffa per le cambiali*). Negli altri casi, invece, si ritiene di poter omettere l'annullamento poiché il contrassegno contiene già l'indicazione del **giorno e dell'ora di emissione**.

Al riguardo, è stata resa disponibile dall'Agenzia delle entrate una procedura *on-line* per verificare la validità del contrassegno telematico. Sul sito istituzionale di detta Agenzia, infatti, è possibile accedere alla procedura "**controllo valori bollati**", laddove è facilmente eseguibile una specifica interrogazione inserendo i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno. Tale opzione di riscontro sarà resa automaticamente editabile nella procedura informatica che ci compete. Inoltre, come di prassi in situazioni analoghe, va da sé che tutti i casi di contraffazione, annullamento, furto o smarrimento, dovranno essere rappresentati agli organi preposti mediante apposita denuncia.

Una menzione particolare riguarda la data di acquisto del contrassegno telematico. Tale contrassegno, infatti è rilasciato con l'indicazione (*stampigliata*) della data e dell'ora di emissione, conseguendo, in specie, che nel momento dell'applicazione del contrassegno su un atto, su un documento o su un registro, **tale data può essere sì antecedente (o uguale) a quella in cui si perviene alla loro definizione, ma mai successiva**. In tale ultima ipotesi, infatti, s'incorre nella sanzione per tardivo versamento dell'imposta che, a mente di quanto disposto dall'art. 25 del D.P.R. n. 642/1972, va dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta, oltre al pagamento del tributo. Nel merito, si avrà modo di approfondire l'aspetto sanzionatorio nel successivo paragrafo della presente trattazione, unitamente a quello della responsabilità dei pubblici funzionari.

NATURA E OGGETTO DEI TRIBUTI SPECIALI

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 include tra i c.d. "Tributi speciali" (*denominati anche diritti*), quelle somme versate a titolo di compenso per i servizi resi al pubblico dal personale del ministero delle Finanze (*in particolare, l'amministrazione periferica delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari e del catasto e dei servizi tecnici erariali*).

La misura dei suddetti tributi è stabilita dalla **Tab. A** allegata al **D.P.R. n. 648/1972**, concernente il riordinamento dei fondi di previdenza e l'armonizzazione delle tabelle dei citati tributi speciali. Nel determinare la misura si tiene conto dei tipi di atti posti in essere e dei servizi resi dal personale dell'amministrazione periferica.

A ben vedere la citata tabella A, inizialmente allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, numero 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è stata sostituita da quella allegata al cennato D.P.R. del 1972. Inoltre, l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 1, 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 533/1954.

Al riguardo, l'art. 1 dispone - al primo comma - che *"Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate..."*, mentre il successivo art. 2 afferma che *"Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di **tributi speciali** e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione «Tributi speciali, diritti e compensi»"*¹.

¹ Al riguardo, i cennati proventi affluiscono al Cap. 2054 - capo 8 - del "Quadro di classificazione delle entrate dello Stato", denominato: "Entrate derivanti da tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, riscossi per i servizi resi dal ministero dell'economia e delle finanze e da destinare, nella misura del 30 per cento, a favore dei fondi di previdenza indicati dall'art. 5-quinto comma- della legge 15 novembre 1973, n. 734".

Il fatto che il Titolo II della Tabella A allegata al cennato D.P.R. n. 648/1972 faccia riferimento al: *“Personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (Uffici del Registro e Uffici I.V.A.)”* - oggi Agenzia delle entrate - non assume, a parere di chi scrive, carattere dirimente in relazione alla riscossione dei tributi in questione, considerate le molteplici modifiche organizzative intervenute sull'assetto originariamente previsto per l'Amministrazione finanziaria e, quindi, per il Ministero delle Finanze, tutte successive all'emanazione del più volte citato D.P.R. n. 648/1972, nella cui Tab. A sono ricompresi i diritti prima riscossi dal MEF/Agenzia delle entrate e ora di pertinenza di quest'Agenzia in relazione alla richiesta ed al rilascio dei certificati di carichi tributari pendenti nell'ambito dei Giochi pubblici.

Parimenti, occorre altresì menzionare che la “nota” posta in calce al Titolo II della citata Tab. A, dispone testualmente: *“L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui al presente titolo II viene applicata solo quando essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.”* Ne consegue, per l'effetto, che non essendo rinvenibili previsioni normative in capo alle imposte sui “Giochi pubblici” che consentano di escludere l'applicazione dei Tributi speciali in discussione, tali “diritti” dovranno essere corrisposti per il rilascio dei relativi certificati dei carichi pendenti tributari.

Fermo restando il controllo da parte degli Uffici dei Monopoli delle Tariffe applicate in relazione ad eventuali modifiche normative, si rappresenta, di seguito, la situazione ad oggi aggiornata afferente all'imposta di bollo e ai tributi speciali.

| Applicazione delle tariffe, imposta di bollo e tributi speciali relativi ai certificati rilasciati dagli Uffici dei Monopoli per le imposte sui Giochi pubblici (in €) | | | | | |
|---|------------------|----------|----------------------------|-----------------------|--|
| Certificato | Imposta di Bollo | | Diritti (tributi speciali) | Riferimenti normativi | |
| | Richiesta | Rilascio | | | |
| Certificati di carichi pendenti | Sì | Sì | Diritto di ricerca | 7,44 | Imposta di bollo: d.P.R. 642/72, Tariffa artt. 3 e 4 Tributi Speciali: d.P.R. 648/72, Tab. A, Tit. II |
| | | | Diritto fisso | 3,72 | |
| | | | Prima pagina | 1,24 | |
| | | | TOTALE DIRITTI | 12,40 | |
| | 16,00 | 16,00 | Per ogni pagina successiva | 0,62 | |

3. INDICAZIONI PROCEDIMENTALI

In via preliminare, va ribadito che il **pagamento dell'imposta di bollo è dovuto sia sull'istanza, sia sul documento di risposta prodotto dall'Amministrazione, mentre i tributi speciali sono dovuti esclusivamente a seguito del ritiro di quest'ultimo.**

La richiesta del certificato di carichi tributari pendenti è adottata dall'interessato secondo il *fac-simile* di cui all'Allegato D alla Determinazione direttoriale (*scaricabile dal sito istituzionale dell'Agenzia - Sez. MONOPOLI*), **avendo cura di apporre sul documento il contrassegno telematico (di € 16,00) comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo** dovuta per l'istanza medesima. Tale modello (Allegato D), inoltre, contempla altresì l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Seguendo, poi, la prassi amministrativa comunemente utilizzata nei casi di specie, la richiesta del certificato di carichi tributari pendenti - *comprensiva degli eventuali documenti ivi indicati* - dovrà pervenire all'ufficio competente in funzione del domicilio fiscale del richiedente tramite il servizio postale, ovvero presentata di persona. **In tale circostanza, inoltre, dovrà essere altresì spedito o consegnato all'ufficio un secondo contrassegno telematico di € 16,00**, il quale sarà poi applicato dall'ufficio medesimo sul documento di risposta.

Va da sé che nel caso in cui l'ufficio ricevente non sia quello competente, provvederà esso stesso - *con immediatezza* - ad inoltrare la richiesta all'ufficio formalmente deputato, dandone comunicazione scritta al contribuente.

Come evidenziato in precedenza, la richiesta dovrà essere definita entro 30 o 40 giorni dal ricevimento dell'istanza (*a seconda che si tratti di richiesta generica di carichi tributari pendenti esperita dal contribuente, ovvero di richiesta presentata dal cessionario - previo consenso scritto del cedente - nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 sulla cessione d'azienda*). Una volta formato il documento di risposta all'istanza prodotta dall'interessato (*cf. Allegati A e B alla Determinazione direttoriale*), **sarà calcolato dall'ufficio il computo dei Tributi speciali relativi al documento medesimo, in funzione, peraltro, dell'eventuale numero di pagine successive alla prima (ogni pagina sarà stampata con modalità fronte-retro)**.

Gli emolumenti così determinati, quindi, saranno preventivamente comunicati all'interessato prima del ritiro del certificato. Tali diritti dovranno essere, quindi, preventivamente pagati dall'interessato utilizzando il **Mod F24, imputando la somma complessivamente dovuta al codice tributo 1538** (*si veda al riguardo la Risoluzione N.67 /E dell'Agenzia delle entrate del 3 agosto 2016*).

Nel caso di specie, l'ufficio territoriale dell'ADM dovrà acquisire agli atti la copia della quietanza di pagamento eseguito mediante il cennato Mod. F-24.

Il Direttore
Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993